AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 6/22 di **Fiorello Terzariol** Inviato il 16.05.2022

VITE: PRIMI MARGINALI RISCONTRI DELLE INFEZIONI PRIMARIE DELLA PERONOSPORA E DELLE NASCITE DELLO SCAPHOIDEUS TITANUS. DECRETO DI LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA.

E' continuato anche nell'ultimo periodo un andamento meteorologico siccitoso, con qualche timida piovosità nella serata del 13 maggio (da registrare le grandinate nel vicentino!). Le temperature si presentano indubbiamente sopra le medie stagionali, in particolare le massime che hanno raggiunto anche i 32°C nella giornata di domenica 15 maggio, ma con minime che pietosamente si sono attestate attorno ai 12-13°C!

Le fasi fenologiche stanno proseguendo nel loro cammino, anche se frenate dalla evidente carenza idrica, con presenza dei grappoli, nelle fasi più avanzate, di allungamento del rachide e in prefioritura.

A questo punto e in questa fase, la difesa fitosanitaria dovrà avere un'attenzione sempre maggiore nei confronti del fungo peronosporico, e sfruttare al meglio le opportunità date dai prodotti ad azione endoterapica **citotropica translaminare mesostemica** (con partner di contatto!), intervenendo nella seconda parte della presente settimana con sostanze tipo: **Dimetomorf, Mandipropamide, Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Valifenalate,** ecc., o continuando con il **Fosetil di alluminio**...o con i **Fosfonati** (**potassio** e **disodio**).

Contro l' **Oidio** (attuale andamento meteorologico ad alto rischio) si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione: **Triazoli** o **I.B.E.**, **Metrafenone**, **Spiroxamina**, **Pyriofenone**, **Cyflufenamide**, **Trifloxystrobin, Fluxapyroxad, ecc.**

Per le aziende che continuano ad operare solo con linee di difesa **antiperonosporica** di **Superficie**: **Metiram**, Folpet, Fluazinam, Ditianon, **Rameici..** e con quest'ultimi, nella difesa biologica si consiglia di abbinare l'**Olio essenziale di arancio dolce**, o le **Cerevisane** (questi con azione anche antioidica), rimangono le attenzioni e gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l'etichetta) e attenzione alle piogge dilavanti (ripristinare al più presto il trattamento cambiando il prodotto commerciale)!

In questo caso la difesa **antioidica** potrà avvalersi dell'utilizzo dello **Zolfo micronizzato**.

Sono già stati rilevati i massimi voli delle **Tignole** (gran parte **Tignolette** in realtà) **di prima generazione**. Per coloro che mirano al controllo di questi lepidotteri si consiglia di intervenire (solo dopo aver falciato l'erba del vigneto per allontanare gli insetti pronubi, tra cui le api), nelle varietà più sensibili e nelle aree di consolidata presenza del parassita, con gli insetticidi più idonei a seconda della loro attività (dagli ovicidi alla presenza delle larvette).

Grande attenzione anche nei confronti della **Botrite** e del **Black rot**. Scegliere le linee di difesa antiperonosporica e antioidica adatte anche per contrastare tali possibili patologie.

Allegato: ***LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 2022***

*La **Regione Veneto** con proprio **Decreto n. 30** del **12 maggio 2022** ha dettato le nuove "**Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite**".*
*Tale **obbligo** comporta **due trattamenti insetticidi** (prevalenza terza e successivamente quarta età dello Scaphoideus titanus) nell'intera provincia di TREVISO e di Vicenza, nelle DOC "Lison-Pramaggiore" e "Piave" in provincia di Venezia e nelle DOC "Soave", "Durello" e "Arcole" in provincia di Verona, in **TUTTI i VIGNETI**, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore **Scaphoideus titanus**, e di **tre insetticidi** (a distanza di 7-10 giorni, dalla presenza della seconda età) nei vigneti a conduzione **biologica** (Reg. CE 834/2007).*
Nel resto dell'area viticola della Regione del Veneto ottemperare a quanto riportato nell'allegato Decreto, in particolare nel punto 1b. e 1c. e naturalmente, nel rispetto delle parti, fino al punto 11.

Vite sintomatica da Flavescenza dorata

Viti inselvatichite lungo le strade. Da eliminare!

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.
Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le etichette dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni (in particolare gli intervalli dei trattamenti e le dosi del singolo prodotto).

CONDIFESATVB
Tutela e sviluppo dell'agricoltura

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 30 DEL 12 Maggio 2022

OGGETTO: Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2022. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l'anno 2022, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM del 31 maggio 2000.

IL DIRETTORE
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

Considerato che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;

Visti i Reg. Ue 2016/2031 e 2019/2072 che fissano le condizioni per la circolazione in ambito comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite, tra le quali anche l'applicazione di trattamenti appropriati per contrastare i vettori di flavescenza dorata;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell'attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2021;

Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di flavescenza dorata e del suo vettore nel corso del 2021 indicano una significativa presenza negli areali viticoli della provincia di Treviso e di Vicenza, in quelli delle DOC "Lison –Pramaggiore" e "Piave" in provincia di Venezia e in quelli delle DOC "Soave", "Durello" e "Arcole" in provincia di Verona, confermata anche dalle comunicazioni ricevute dalle realtà associative e produttive presenti in queste zone;

Vista la comunicazione a firma dei Presidenti dei Consorzi di Tutela "Corti Benedettine del Padovano" e "Bagnoli" e delle Cantine di Cona e Conselve in data 21 aprile 2022, con la quale si segnala la necessità di rendere obbligatorio l'intervento insetticida contro il vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti compresi nell'area DOC "Corti Benedettine" in provincia di Padova e Venezia;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

Considerato che la flavescenza dorata si sta diffondendo nelle zone dove non vengono eseguiti in modo generalizzato gli interventi necessari per il controllo del vettore e l'eliminazione delle fonti di inoculo;

Ritenuto pertanto necessaria l'adozione di specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31maggio 2000;

DECRETA

1. Di approvare le seguenti misure di contenimento della cicalina vettrice *Scaphoideus titanus* per tutti i proprietari e/o conduttori di vigneti, sin dal primo anno di impianto:

    a. Nell'intero territorio delle province di Treviso e di Vicenza, nelle aree DOC "Lison – Pramaggiore" e "Piave" in provincia di Venezia, nelle aree DOC "Soave", "Durello" e "Arcole" in provincia di Verona.

    -obbligo di **due** interventi insetticidi negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato. Il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età, il secondo in quello in cui sono prevalenti le quarte età;

    -obbligo di **tre** interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di seconda età, a distanza di 7-10 giorni l'uno dall'altro.

    b. Nell'area DOC "Corti Benedettine" in provincia di Padova e Venezia

    -obbligo di **un** intervento insetticida negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di quarta/quinta età;

    -obbligo di **due** interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza/quarta età, a distanza di 7-10 giorni l'uno dall'altro.

    c. In tutti gli altri territori viticoli, nei vigneti laddove sia accertata la presenza sia di *Scaphoideus titanus* che di piante con sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata:

    -obbligo degli interventi insetticidi di cui al punto 1b., secondo la casistica specificata.

2. Di approvare, per tutti i vivaisti viticoli operanti sul territorio regionale, l'obbligo di eseguire **tre** interventi insetticidi nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai, quale misura di contenimento della cicalina vettrice *Scaphoideus titanus:*

    -il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età;
    -il secondo nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le quarte età giovanili;
    -il terzo contro gli adulti, indicativamente verso metà-fine agosto.

3. I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento delle popolazioni della cicalina vettore della Flavescenza dorata devono essere registrati per l'uso specifico contro lo *Scaphoideus titanus* o comunque contro le cicaline della vite.

4. I trattamenti specificati ai punti 1 e 2 devono essere effettuati in conformità alle indicazioni emanate dall' U.O Fitosanitario, con particolare riguardo alle epoche di intervento e alle sostanze attive da impiegare, che vengono rese note attraverso i bollettini di difesa integrata della vite pubblicati nel sito istituzionale della Regione Veneto.

5. E' vietato eseguire trattamenti con prodotti tossici o con restrizioni d'uso per le api, qualora il cotico erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. Questa tipologia di prodotti è ammessa solo successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4).

6. In tutto il territorio regionale, ogni conduttore di piante di vite è obbligato, durante la stagione primaverile-estiva, ad eliminare prontamente la vegetazione che manifesta sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata o a capitozzare le piante che li portano. E' obbligato inoltre ad estirpare le ceppaie che hanno manifestato tali sintomi entro la successiva stagione invernale.

7. In tutto il territorio regionale, ogni proprietario di vigneti in stato di abbandono o di superfici ex vitate in cui sono presenti selvatici di vite è obbligato a sradicare tutte le piante del genere *Vitis* presenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano vigneti in stato di abbandono quei vigneti che non sono stati oggetto di minima gestione agronomica e fitosanitaria per più di un anno.

8. L'UO Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare delle ulteriori misure, riguardanti anche interi appezzamenti, laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della Flavescenza dorata.

9. L'inosservanza delle misure di contenimento disposte col presente Decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

10. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

11. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE * REGIONE VENETO * ITALIA

Dott. Giovanni Zanini